

ALLEGATO 2

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DEL CONTRATTO STIPULATO IN DATA 13 GENNAIO 2016 CON CLES S.R.L. IN QUALITÀ DI SOCIETÀ MANDATARIA DEL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE FORMATO DA CLES S.R.L., IZI S.P.A E ISRI S.C.AR.L. IN DATA 13 GENNAIO 2016, PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E ALL’AUTORITÀ DI CERTIFICAZIONE POR LAZIO FSE 2014/2020 (CIG 76754551D7 – CUP F81E15000460009)

TRA

Regione Lazio, C.F. 80143490581 (di seguito nominata, per brevità, anche “Regione”), con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi, n. 7, in persona della Direttrice della Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo Studio, Avv. Elisabetta Longo, nata a Chiaravalle Centrale (CZ) il 24 maggio 1961

E

Cles - Centro di ricerche e studi sui problemi del lavoro, dell’economia e dello sviluppo S.r.l., in breve “Cles S.r.l.”, con sede legale in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, n. 14, iscritta nel REA di Roma al n. 480454, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 05110620589, P. IVA 01357461001, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, n. 14, in persona della Dott.ssa Daniela Pieri, nata a Roma il 30 giugno 1967, amministratore delegato e legale rappresentante, nella qualità di impresa mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra, oltre alla stessa, la mandante IZI S.p.A, con sede legale in Roma, via Cornelio Celso, n. 11, iscritta nel REA di Roma al n. 311291, codice fiscale e iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al n. 04062060589, P. IVA 01278311004, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, n. 14, e la mandante ISRI - Istituto di studi sulle relazioni industriali S.c.ar.l., con sede legale in Roma, via Monte delle Gioie, n.1, iscritta nel REA di Roma al n. 326825, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma al n. 00874340581, P.IVA 00938821006, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Costanza Baudana Vaccolini, n. 14, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal dott. Francesca Bissatini, Notaio in Roma, repertorio n. 32591 del 28/12/2015 (di seguito nominato, per brevità, anche “Raggruppamento Cles S.r.l.” o “Affidatario”);

PREMESSO

- che, con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13 maggio 2015, la Regione ha indetto una gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020” (CIG 6236581D70 – CUP F81E15000460009), con durata pari a 36 mesi e importo a base d’asta pari a € 8.000.000,00, IVA esclusa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 3 novembre 2015, la Regione ha aggiudicato il suddetto servizio al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Cles S.r.l., IZI S.p.A e ISRI S.c.ar.l., al prezzo complessivo di € 4.732.080,00, IVA esclusa;
- che, in data 13 gennaio 2016, la Regione ha stipulato con il Raggruppamento Cles S.r.l. il contratto per l’affidamento del “Servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020” (Registro cronologico n. 18525);
- che, con nota prot. n. 664681 del 24/10/2018 la Regione ha richiesto al Raggruppamento Cles S.r.l. di formulare un’offerta tecnico-economica per l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto in corso;
- che, con nota del 368/18 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018 il Raggruppamento Cles S.r.l. ha trasmesso la suddetta offerta tecnico-economica, per un corrispettivo pari ad € 4.732.080,00 IVA esclusa;
- che, con Determinazione Dirigenziale n. del, la Regione ha approvato la suddetta offerta tecnico-economica e disposto l’affidamento dei “Servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 13 gennaio 2016 con Cles S.r.l. in qualità di società mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Cles S.r.l., IZI S.p.A e ISRI S.c.ar.l., per l’esecuzione del servizio di assistenza tecnica all’Autorità di Gestione e all’Autorità di

Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020” al Raggruppamento medesimo;
- che, ai fini della stipulazione del presente contratto, la Regione ha espletato le verifiche di legge con esito favorevole;
tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli atti/documenti allegati/richiamati

Le premesse di cui sopra, nonché gli atti e i documenti ivi richiamati sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente contratto.

Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto del presente contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente contratto, nonché dagli atti e documenti dallo stesso richiamati e/o allo stesso allegati, in particolare il capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13 maggio 2015, la richiesta di offerta tecnico-economica formulata dalla Regione con nota prot. n. 664681 del 24/10/2018 e l'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018 (All. 1), che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e comunque dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre norme in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nella richiesta di cui alla nota n. prot. 664681 del 24/10/2018 e quanto contenuto nella proposta tecnico-economica di cui alla nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018 prevarrà quanto contenuto nella prima, fatto comunque salvo il caso in cui la seconda contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative.
3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi in senso migliorativo per l'Affidatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L'Affidatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e le norme vigenti in materia comprese quelle che possano essere emanate nel periodo di efficacia del presente contratto.

Articolo 3 - Oggetto

1. Il presente contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale inerente all'affidamento di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto stipulato in data 13 gennaio 2016 (Registro cronologico n. 18525) per l'esecuzione del servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Gestione e all'Autorità di Certificazione POR Lazio FSE 2014/2020 (di seguito anche “contratto iniziale”). Le attività oggetto del presente contratto sono dettagliate nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018

Articolo 4 - Durata

1. La durata del presente contratto è di 36 mesi dalla data di avvio delle attività.

Articolo 5 - Condizioni dell'affidamento e limitazione di responsabilità

1. L'Affidatario garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nonché negli atti e documenti dallo stesso richiamati e/o allo stesso allegati.
2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al comma precedente, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 9. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo per quanto di propria competenza, assumendosene il

medesimo Affidatario ogni relativa alea.

3. L'Affidatario si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

4. L'Affidatario si obbliga a dare immediata comunicazione alla Regione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del presente contratto.

Articolo 6 - Obbligazioni specifiche dell'Affidatario

1. L'Affidatario si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a) eseguire, a propria cura, spese e rischio, le attività oggetto del presente contratto nel rispetto di condizioni, livelli di servizio, modalità organizzative e operative, mediante le procedure e gli strumenti di verifica del raggiungimento degli stessi, come stabiliti nel capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13 maggio 2015, nella richiesta di offerta tecnico-economica formulata dalla Regione con nota prot. n. 664681 del 24/10/2018 e nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel presente contratto;

c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

d) nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, darne preventiva comunicazione alla Regione, nel rispetto dei limiti e delle modalità previste nel capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13 maggio 2015.

e) di osservare gli obblighi e adempimenti previsti dalla normativa UE e dalle disposizioni regionali vigenti in materia di Si.Ge.Co del FSE (comprese le Determinazioni Dirigenziali n. G13043 del 16/10/2018 e n. G13018 del 16/10/2018).

Articolo 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i lavoratori occupati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. L'Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi di cui ai commi precedenti vincolano l'Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione

1. Per l'esecuzione del presente contratto, l'Affidatario si obbliga, a propria cura, spese e rischio, a svolgere le attività di pertinenza nel rispetto delle modalità e dei termini previsti nel capitolato tecnico della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. G05786 del 13 maggio 2015, nella richiesta di offerta tecnico-economica formulata dalla Regione con nota prot. n. 664681 del 24/10/2018 e nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario con nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018;

2. Le attività specifiche e le modalità organizzative e operative di svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, sono riportate negli atti e documenti richiamati al comma precedente e/o allegati e nel Piano di Lavoro, che dovrà essere consegnato entro trenta giorni dalla data di stipula del presente contratto e aggiornato con frequenza trimestrale entro dieci giorni solari dalla fine di ciascun trimestre di riferimento.

Articolo 9 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto all'Affidatario, pari a € 4.732.080,00 IVA esclusa è calcolato sulla base dei prezzi e delle condizioni già fissati nel contratto iniziale e si riferiscono alle attività e al gruppo di lavoro previsti nell'offerta tecnico-economica formulata dall'Affidatario medesimo con nota del 368/18 del 31/10/2018 assunta a protocollo con il n. 683622 del 31/10/2018;
2. Il corrispettivo di cui al comma precedente si riferisce a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Lo stesso è dovuto unicamente all'Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Regione.
3. Tutti gli obblighi e oneri derivanti all'Affidatario dall'esecuzione del presente contratto sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dall'Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso e invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 10 - Adeguamento dei prezzi

1. Il prezzo dei servizi oggetto del presente contratto rimane fisso e immutato per i primi 12 mesi di durata del contratto medesimo, decorsi i quali, su richiesta dell'Affidatario, la Regione potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra Regione e Affidatario, nei termini di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 163/2006; si procederà, pertanto, di norma, ad un'istruttoria condotta sulla base dei dati di cui al medesimo art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
3. In caso di mancanza di pubblicazione dei dati di cui al citato art. 7, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia, al netto tabacchi (indice F.O.I).

Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti

1. L'Affidatario si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Affidatario conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto, previa verifica da parte della Regione delle prestazioni rese sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività e previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attività svolte e dei servizi erogati.
3. Ciascuna fattura emessa dall'Affidatario deve indicare il riferimento al presente contratto, al CIG e al CUP.
4. L'importo di ciascuna fattura è bonificato sul conto corrente, dedicato alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato all'Affidatario, presso
5. L'Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni vengano pubblicate nei modi di legge, l'Affidatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta espressamente inteso che in nessun caso, compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Affidatario può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel presente contratto. Qualora l'Affidatario si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
6. La Regione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, opera sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5%, che verrà liquidata dalla Regione stessa solo al termine del presente contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della L. 13 agosto 2010, n. 136, l'Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al medesimo art. 3.

2. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della L. n. 136/2010.

3. L'Affidatario si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata L. n. 136/2010.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le ulteriori disposizioni di cui al citato art. 3 della L. n. 136/2010.

Articolo 13 - Trasparenza

1. L'affidatario espressamente e irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di danaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l'Affidatario non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., per fatto e colpa dell'Affidatario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 14 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (2 giorni), nella consegna dei deliverable rispetto ai tempi previsti dal Piano di Lavoro, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari all'1 per mille del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

2. Per ogni giorno di ritardo, oltre il valore di soglia determinato (5 giorni), nella consegna o revisione del Piano di Lavoro rispetto ai tempi previsti dal precedente art. 8, comma 2, la Regione avrà la facoltà di applicare una penale pari allo 0,5 per mille del corrispettivo annuo dell'appalto, IVA esclusa.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Affidatario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti qui richiamati/allegati. In tali casi, la Regione applica all'Affidatario le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi sono contestati per iscritto all'Affidatario via PEC. L'affidatario deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la risposta stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. L'Affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La Regione potrà applicare all'Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del presente contratto, fermo restando la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di

applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.

Articolo 15 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula del presente contratto e a garanzia degli obblighi assunti, l’Affidatario costituisce una cauzione definitiva di importo pari a €
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 del Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del presente contratto e, pertanto, sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
6. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Articolo 16 - Riservatezza

1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando che l’Affidatario è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 17 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione potrà risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario via PEC, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nello stesso e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo PEC, dalla Regione per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto e di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dagli artt. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, la Regione può risolvere di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario via PEC senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all’Affidatario, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) nei casi previsti dal precedente art. 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
 - d) nei casi di cui al precedente art. 13 “Trasparenza”;
 - e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dal precedente art. 14 “Penali”;
 - f) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente art. 15 “Cauzione definitiva”;
 - g) nei casi di cui al precedente art. 16 “Riservatezza”;
 - h) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - i) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’Affidatario negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 8, del D.P.R 207/2010;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. In tutti i casi di risoluzione del presente contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione definitiva.
5. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno.

Articolo 18 - Recesso

1. La Regione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i) qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
 - ii) qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di appalti pubblici e, comunque, quelli relativi alla procedura mediante la quale è stato affidato il presente contratto;
 - iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.
4. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Cod. Civ.

Articolo 19 - Subappalto

Non è previsto subappalto.

Articolo 20 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- 1. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. n. 163/2006.
- 2. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 117 del D.lgs n. 163/2006.
- 3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.
- 4. In caso di inadempimento da parte del Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la

Regione ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Articolo 21 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra le parti è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Articolo 22 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 e del Reg. UE n. 2016/679, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del presente rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari all'esecuzione del rapporto contrattuale.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Le parti si impegnano a comunicarsi tutte le informazioni previste dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 e dal Reg. UE n. 2016/679, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto implica il trattamento di dati personali (anche sensibili), relativi ai partecipanti agli interventi, da svolgere per conto della Regione Lazio titolare del trattamento e per il periodo di durata del Contratto stesso. Nel trattamento di tali dati l'Affidatario dovrà attenersi alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché a quelle del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR). Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, sarà designato il responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento. Operando nel continuativo rispetto dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal Decreto n.101/18 del 10 agosto 2018 e del GDPR, il responsabile esterno del trattamento dovrà:

- a) eseguire esclusivamente operazioni di trattamento funzionali all'attuazione del presente atto d'impegno;
- b) trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento;
- c) mantenere la più completa riservatezza sui dati trattati e sulle tipologie di trattamento effettuate, nonché garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- d) mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
- e) verificare periodicamente l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in relazione ai trattamenti di competenza;
- f) garantire la predisposizione ed il funzionamento di un adeguato sistema di conservazione documentale a norma;
- g) individuare e nominare, in forma scritta, gli incaricati del trattamento;
- h) ricorrere a un altro responsabile del trattamento solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento;
- i) nominare, nel caso sia un'autorità pubblica o un altro organismo pubblico, un responsabile della protezione dei dati, pubblicarne i dati sul sito web e comunicarli all'autorità di controllo;
- j) interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni mettendo a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente comma;
- k) attuare gli obblighi di informazione e di acquisizione del consenso;
- l) garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dal Titolo II del D.Lgs. n. 196/2003 e dal Capo III del GDPR.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico dell'Affidatario tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all'esecuzione del contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, copie esecutive, ecc. ad eccezione di quelli che fanno

carico alla Regione per legge.

2. L'Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, che l'Affidatario è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Articolo 24 – Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. L'Affidatario si obbliga a consentire alla Regione, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

2. L'Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.

Articolo 25 - Clausola finale

1. Il presente contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti, che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del presente contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del presente contratto non costituisce in alcun caso rinuncia ai diritti spettanti alle parti e che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

LA REGIONE

L'AFFIDATARIO

La sottoscritta, quale procuratore e legale rappresentante dell'Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Durata), Articolo 8 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 9 (Corrispettivi), Articolo 10 (Adeguamento prezzi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 17 (Risoluzione), Articolo 18 (Recesso), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto e dei redditi), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 23 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 25 (Clausola finale).

L'AFFIDATARIO

Il presente contratto viene firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, con sostituzione del testo cartaceo e della firma autografa ed è regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n. ... (...) contrassegni telematici sostitutivi dell'importo di € 16,00 (sedici/00) ciascuno, sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti.